

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA dal titolo **“Peri-luminal COROnary CTa AI-driven radiOMICS to identify vulnerable patients (CORO-CTAIOMICS)”** – Principal Investigator: Dott. Antonio Esposito– codice progetto PNRR-MAD-2022-12376633

tra

I.R.C.C.S Ospedale San Raffaele con sede legale in (20132) Milano, Via Olgettina n. 60, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Milano, al n. 1972938, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), in persona del Direttore Ricerca, dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi (di seguito **“OSR”** e/o il **“Capofila”**);

e

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, con sede legale in Via Ospedale 46, 09124, Cagliari, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Chiara Seazzu [*] (di seguito **l’“Unità Operativa”**)

(di seguito congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**)

Premesso che:

- a) OSR ha presentato domanda per il finanziamento del progetto di ricerca dal titolo **“Peri-luminal COROnary CTa AI-driven radiOMICS to identify vulnerable patients (CORO-CTAIOMICS)”** (di seguito il **“Progetto”**), nell’ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 – Componente 2, Investimento 2.1 Valorizzazione e Potenziamento della Ricerca Biomedica del SSN (di seguito il **“Bando”**);
- b) con nota del Ministero della Salute del 13 dicembre 2022, pervenuta a mezzo WorkFlow ricerca, è stata comunicata l’ammissione a finanziamento del Progetto per un importo di euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00), (di seguito il **“Finanziamento”**);
- c) il Ministero della Salute ed OSR, unitamente al PI, hanno sottoscritto in data 21 dicembre 2022 la Convenzione (di seguito anche **“Convenzione”**, sub. Allegato 1 al presente Protocollo d’Intesa che qui si intende integralmente richiamata) volto a regolamentare termini e condizioni, anche economiche, per lo svolgimento del Progetto. In particolare la Convenzione disciplina: (i) lo svolgimento del Progetto ad opera del Capofila e dell’Unità Operativa, ognuno per le parti di propria competenza e secondo quanto indicato nel Progetto, e (ii) modalità e termini di erogazione del Finanziamento di cui al punto b) che precede, nonché le procedure di rendicontazione delle spese;

- d) le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, gli obiettivi, la direzione ed il coordinamento, il finanziamento dei singoli programmi che lo costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, dei programmi medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza;
- e) le Parti intendono, con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito il "**Protocollo**") disciplinare modalità e termini della collaborazione tra le medesime al fine della realizzazione del Progetto, nel rispetto dei termini di cui alla Convenzione, del Bando e dell'Avviso Pubblico del 20 aprile 2022.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte ed integrante del presente Protocollo. In particolare le Parti dichiarano di accettare integralmente il contenuto della Convenzione, impegnandosi quindi al pieno rispetto del medesimo.

Articolo 2

2.1 Le Parti nominano rispettivamente, quali responsabili scientifici (di collettivamente i "**Responsabili Scientifici**") i seguenti:

- quanto a OSR: Dott. Antonio Esposito;
- quanto all'Unità Operativa: Prof. Luca Saba[*].

2.2 Le Parti si impegnano a svolgere il Progetto nel pieno rispetto delle normative applicabili e previo ottenimento nelle necessarie autorizzazioni – se richiesto dalla natura dello stesso – da parte delle autorità competenti (i.e. Comitato Etico e/o IACUC). In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi, ove dalla natura delle attività di cui al Progetto si rendessero necessari:

- per il trasferimento dei dati e/o materiali;
- per la regolamentazione dell'accesso di personale di una Parte presso le strutture dell'altra.

2.3 In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano espressamente – ciascuno per quanto di competenza – al rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4.4 e 5 della Convenzione.

Articolo 3

3.1 Il Protocollo entra in vigore alla data di ultima sottoscrizione e manterrà pieno vigore ed efficacia fino al termine del Progetto.

3.2 Le Parti convengono che in caso di proroga del Progetto, secondo i termini indicati nella Convenzione, il presente Protocollo si intende prorogato per un periodo di egual durata; del pari, in caso di cessazione anticipata del Progetto e/o della Convenzione, anche il presente Protocollo si intenderà cessato in pari data.

Articolo 4

4.1 Le Parti convengono il Finanziamento sarà erogato ad OSR con le modalità e i termini di cui all'art. 10 della Convenzione, che le stesse di chiarano di conoscere ed accettare.

4.2 Quanto alla quota di Finanziamento spettante all'Unità Operativa, come quantificata in sede di Progetto, sarà erogata secondo le medesime modalità previste ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.

4.3 Gli importi saranno erogati tramite bonifico bancario alle coordinate trasmesse dall'Unità Operativa entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione delle somme da parte di OSR, previo ricevimento di apposita richiesta, da trasmettere a pnrr@hsr.it

I trasferimenti delle quote di Finanziamento da OSR all'Unità Operativa avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

4.4 La Parti convengono che l'erogazione della quota di Finanziamento all'Unità Operativa di cui agli articoli che precedono è subordinata a:

- la trasmissione - da parte dell'Unità Operativa, nella persona del Responsabile Scientifico - delle relazioni intermedia e finale, nonché della rendicontazione economica (di cui agli artt. 7 e 8 della Convenzione - di seguito le "**Relazioni**") entro, rispettivamente: (i) relazione intermedia 12 mesi dall'inizio dell'attività di ricerca e (ii) relazione finale 24 dall'inizio dell'attività di ricerca;
- l'effettivo ricevimento delle somme di cui all'art. 4.1 da parte di OSR.

4.5 Con particolare riferimento alle Relazioni, le Parti riconoscono che il Ministero, come previsto - oltre al resto - agli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 14 si riserva la facoltà di sospendere e/o non erogare quote parte di Finanziamento e/o eseguire ulteriore istruttoria ministeriale qualora le stesse non siano complete e/o non rispettino i predetti termini di consegna e/o non siano idonee a dimostrare la corretta realizzazione del Progetto.

4.6 La sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione del Finanziamento da parte del Ministero determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, di OSR dall'obbligo retrocessione degli importi previsti per l'Unità Operativa.

4.7 OSR si riserva in ogni caso di non corrispondere in favore dell'Unità Operativa la quota di Finanziamento spettante alla stessa in caso di mancato adempimento di quest'ultima agli obblighi di cui alla Convenzione e al presente Protocollo.

È in ogni caso fatto salvo il diritto di OSR il richiedere il maggior danno eventualmente patito.

Articolo 5

5.1 Le Parti riconoscono ed accettano che il Ministero, in ossequio alle previsioni di cui alla Convenzione, ha facoltà di chiedere informazioni e documentazione integrativa in ogni momento ed anche durante lo svolgimento del Progetto.

Articolo 6

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura invenzioni e/o know-how e/o materiali e/o beni acquisiti indipendentemente e/o precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo, coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale nella titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisisce alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo (di seguito "**Background**"), fermo restando che ciascuna Parte avrà facoltà di utilizzare il Background eventualmente ricevuto dall'altra Parte per le sole finalità previste del Progetto, ove necessario.

6.2 Dati, informazioni, know-how, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali (e relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale) conseguiti nello svolgimento del Progetto (di seguito i "**Risultati**"), saranno di titolarità del Capofila.

6.3 In caso di Risultati realizzati in collaborazione tra OSR e l'Unità Operativa, la relativa titolarità potrà essere determinata in base al contributo inventivo, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero all'allocazione della titolarità in tali termini (in accordo con le previsioni di cui alla Convenzione).

Le Parti prendono atto che, ai sensi della Convenzione, i soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale hanno la possibilità di fruire dei Risultati, previa richiesta al Capofila e al Ministero della Salute.

6.4 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del Codice della proprietà industriale.

6.5 Le Parti potranno procedere alla pubblicazione dei Risultati (di seguito la "**Pubblicazione**"), rispettando i termini che seguono, al fine di valutare la presenza di eventuali informazioni confidenziali e/o pregiudizievoli. La Parte che intende procedere alla Pubblicazione si impegna a trasmettere all'altra Parte la bozza confidenziale dell'eventuale Pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della sua divulgazione al pubblico. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta bozza, tale Parte potrà: (i) rilasciare il consenso scritto alla Pubblicazione; (ii) chiedere l'eliminazione delle parti ritenute pregiudizievoli e/o divulgative di informazioni confidenziali. Resta inteso che, in assenza di un espresso diniego alla Pubblicazione entro il menzionato termine di 30 giorni, la Pubblicazione si riterrà autorizzata. In ogni caso, in ogni Pubblicazione, ciascuna Parte si impegna a dare atto del contributo dell'altra.

6.6 Ai sensi dell'art. 13.5 della Convenzione, le Parti dichiarano di essere consapevoli che tutte le Pubblicazioni dovranno essere svolte in regime di open-access, non potendo le medesime essere rese accessibili mediante pagamento per la consultazione. L'eventuale violazione del presente disposto importa una decurtazione del 25% del Finanziamento.

6.7 Le Parti si impegnano, nelle Pubblicazioni, ad indicare che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicita dichiarazione che reciti: "*finanziato dall'Unione Europea*".

– *Next Generation EU-PNRR M6C2 – Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSB*”, nonché a riportare l’emblema dell’Unione Europea e il codice Progetto.

6.8 Le Parti dichiarano di accettare che il Ministero possa procedere alla diffusione di un estratto del Progetto e dei Risultati, nonché delle Pubblicazioni, secondo quanto previsto all’art. 13.7 della Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano sin da ora a garantire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto anche online, sul web e tramite social media.

6.9 Fermo quanto precede, le Parti si impegnano a dare preventiva comunicazione al Ministero in caso di trasferimento a terzi dei Risultati.

6.10 Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcun modo e forma la denominazione sociale, i marchi, i loghi o altri segni distintivi dell’altra Parte senza previo consenso scritto dell’altra Parte.

Articolo 7

7.1. Tutta la documentazione e le informazioni che verranno acquisite dalle Parti nell’ambito ed in esecuzione del presente Protocollo (di seguito “Informazioni Confidenziali”) non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà), fatta eccezione per il caso in cui:

- a) il loro utilizzo o la loro divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio;
- b) le stesse erano a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
- c) sono state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto del presente Protocollo;
- d) erano in pubblico dominio all’atto della divulgazione alla Parte ricevente;
- e) sono state lecitamente ottenute o autonomamente create da terzi.

7.2. Il presente articolo resterà valido ed efficace per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o al venir meno, per qualsiasi altro motivo, dell’efficacia del Protocollo.

Articolo 8

8.1 In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito “Regolamento UE”), tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Protocollo e del Progetto saranno trattati rispettivamente da ciascuna per le sole finalità indicate nel Protocollo e nel Progetto ed in modo strumentale all’espletamento degli stessi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della

normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

8.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Progetto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Protocollo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Progetto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento da allegarsi al presente Protocollo ed a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Articolo 9

9.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

9.2 L'Unità Operativa prende atto, inoltre, che OSR ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un Codice Etico (ciascuno, un "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di OSR al link <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza> al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

9.3 Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Protocollo a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto e dei principi etici dell'altra Parte. La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Protocollo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Articolo 10

10.1 Per la realizzazione del Progetto, OSR si impegna ad ospitare - in via non esclusiva e compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nonché con i

regolamenti interni applicabili – presso le proprie strutture e laboratori (“**Spazi**”) l’Ing. Francesco Pisu, nonché mettere a disposizione dello stesso le attrezzature e gli strumenti necessari (“**Dotazioni**”).

10.2 L’Unità Operativa si impegna a far sì che l’accesso dell’Ing. Francesco Pisu agli Spazi e l’utilizzo della Dotazione di OSR, avvenga nel rispetto della legge e degli eventuali regolamenti disciplinari e di sicurezza dello stesso.

OSR è dunque tenuto a comunicare i menzionati regolamenti interni all’Unità Operativa ai fini dell’adesione dell’Ing. Francesco Pisu.

10.3 Resta inteso tra le Parti che l’Ing. Francesco Pisu, prima di avere accesso agli Spazi e alla Dotazione di OSR, dovrà previamente essere autorizzato dalle competenti direzioni di OSR.

10.4 OSR, quale “Soggetto Ospitante”, si impegna a:

- fornire tutte le informazioni relative e porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui il D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
- garantire che i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e correttamente mantenuti;
- rendere, in linea generale, disponibili i Dispositivi di Protezione individuale correlati alle specifiche attività svolte presso la propria sede;
- rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva correlati alle specifiche attività svolte;
- relativamente alla formazione, rendersi disponibile a erogare una formazione integrativa sulle procedure di emergenza e sui rischi specifici legati all’attività svolta e ai luoghi di lavoro;
- attuare, attraverso i soggetti del sistema di gestione della sicurezza e i referenti del Protocollo, le attività di sorveglianza e controllo sul rispetto delle misure di salute e sicurezza, segnalando al soggetto inviante eventuali inadempienze da parte dei destinatari del Protocollo affinché possano essere messi in atto gli interventi correttivi necessari.

10.5 L’Unità Operativa, quale “Soggetto Inviante”, si impegna a:

- richiedere preventiva autorizzazione all’eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali propri nelle strutture del Soggetto Ospitante e, se necessario, valutare con lo stesso Soggetto Ospitante prima dell’inizio dell’attività i rischi derivanti da tale attrezzatura e materiali;
- garantire il rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza in vigore presso il Soggetto Ospitante;
- garantire l’idoneità tecnico professionale dei propri soggetti incaricati dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo;
- garantire l’erogazione della formazione generale dei lavoratori in base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti

dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;

- garantire l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;
- assicurare la sorveglianza sanitaria ai soggetti destinatari del presente Protocollo anche per i rischi ai quali sono esposti durante lo svolgimento dell'attività prevista ai sensi del Protocollo medesimo;
- garantire il rispetto dei regolamenti del Soggetto Ospitante relativi all'accesso ad aree a rischio specifico, nonché la partecipazione dei soggetti ad ogni iniziativa informativa/formativa in materia di sicurezza organizzata, nel caso, dal Soggetto Ospitante, che potrà sospendere l'autorizzazione all'accesso qualora il/i soggetto/i non partecipi/no reiteratamente alle iniziative di cui sopra;

10.6 Per quanto riguarda gli adempimenti per il personale interessato dalla pratica comportante l'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs.101/2020, ove applicabili, gli esperti di radioprotezione per ciascuna Parte prenderanno accordi riguardo alla classificazione e conseguenti obblighi di legge. In particolare, il Soggetto Ospitante dovrà assicurarsi che il personale esposto che frequenta zone classificate ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 101/2020 sia stato classificato da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'ente di appartenenza, dichiarato idoneo alle mansioni comportanti esposizione alle radiazioni, formato e informato sui rischi connessi all'esposizione.

10.7 Resta inteso che i soggetti coinvolti dovranno necessariamente munirsi dei dispositivi di riconoscimento con l'indicazione del proprio datore di lavoro/ente di appartenenza. Inoltre potranno accedere alle strutture di OSR per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo unicamente a seguito di richiesta e ottenimento di idoneo badge nominativo di accesso rilasciato dalla Direzione del Personale di OSR.

10.8 Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19.

10.9 Nel caso in cui si renda necessario l'accesso allo stabulario per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, il Soggetto Inviante si impegna a trasmettere ad OSR, ove applicabile, contestualmente alla richiesta di accesso allo stabulario elaborata in base a quanto indicato alla IOG 246, anche il giudizio di idoneità specifico per l'accesso allo stabulario (elaborato in base a quanto indicato nella IOG stessa nonché nel "protocollo preventive Dabit e stabulario", IOG 246 sub Allegato 2).

Si allega al presente Protocollo sub Allegato 2 la documentazione relativa alle misure di sicurezza in essere presso OSR.

10.10 Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e per tutta la durata del Protocollo, la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile terzi (RCT) di tutto il proprio personale impegnato nel Progetto di Ricerca.

Articolo 11

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni relative al presente Protocollo e al Progetto dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- quanto a OSR: pnrr@hsr.it;
- quanto all'Unità Operativa: dir.generale@aoucagliari.it [*].

11.2 L'Unità Operativa si impegna in ogni caso ad adempiere ad eventuali ulteriori richieste (i.e. comunicazioni, relazioni, modalità di rendicontazione) che OSR dovesse ricevere dal Ministero, conformemente alle tempistiche, alle procedure e agli strumenti adottati da quest'ultimo.

Articolo 12

12.1 Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

12.2 Per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo che dovesse insorgere tra le Parti in relazione, a titolo esemplificativo, alla sua interpretazione, esecuzione e/o efficacia, validità, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Articolo 13

13.1 Il presente Protocollo potrà essere modificato solo mediante atto scritto concordato tra le Parti.

13.2 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Protocollo dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l'invalidità o non eseguibilità di tale disposizione non si estenderà alle altre disposizioni del Protocollo che manterranno pieno vigore ed efficacia.

13.3 Ogni clausola del presente Protocollo è stata integralmente negoziata e condivisa dalle Parti e pertanto le medesime si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione

13.4 Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

12.5 Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di Bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa DPR 642/1972, con onere a carico di OSR. Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

Si Allega:

1. Convenzione
2. 2. Documenti sicurezza (IOG 246, SPP036, SPP094 e SPP095).